Delibera del Collegio docenti n. 11 del 26 maggio 2020

Valutazione finale e assegnazione credito scolastico a.s. 2019/2020

Limitatamente all'a.s. 2019/20, a seguito dell'interruzione della didattica in presenza e dell'attivazione della Dad (Didattica a distanza), i criteri di valutazione finale e dell'assegnazione del credito scolastico subiranno delle modifiche rispetto a quanto previsto dal Ptof di Istituto 2019-22.

Per definire le modalità di valutazione finale e per l'ammissione e lo svolgimento dell'Esame di Stato per l'a.s. 2019-2020, il Ministero dell'Istruzione ha emanato le Ordinanze 10 e 11 del 16 maggio 2019 in attuazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

In ottemperanza e in applicazione delle Ordinanze, il Collegio dei docenti, nella seduta del 26 maggio 2020, delibera quanto segue:

classi quinte

Ammissione all'esame di Stato:

- in base all'OM 10, "sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni: [...] gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo", pertanto cono ammessi anche studenti che presentassero valutazioni insufficienti;
- "sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti", quindi non saranno ammessi agli esami di Stato gli studenti che presentano una valutazione insufficiente nel comportamento.

classi dalle prime alle quarte

Valutazione:

- in base all'OM 11, "il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi";
- le valutazioni assegnate dagli insegnanti per le prove in presenza e/o a distanza, secondo quanto definito dalle commissioni didattiche, possono essere integrate dalla "<u>valutazione formativa individuale</u>" che prevede, come elementi di valutazione di processo, l'autonomia, la creatività, la responsabilità e la partecipazione mostrate dagli allievi durante la Dad; la compilazione della scheda è a cura dei docenti e rientra nella valutazione complessiva dell'alunno e deve essere compilata necessariamente in caso di una proposta di valutazione complessiva non positiva o nel caso non si disponesse di un congruo numero di valutazioni, ovvero è possibile utilizzarla anche in caso di valutazione complessiva positiva nel caso concorra a valorizzare il percorso formativo dello studente;
- gli alunni Dva e Dsa saranno valutati in base a quanto previsto, rispettivamente dal Pei e dal Pdp, con eventuale rivalutazione in base alle esigenze emerse nella Dad. Analogamente, la valutazione degli alunni BES riconosciuti dal Consigli di classe sarà conforme al loro Pdp.

Ammissione alla classe successiva

• l'OM 11 stabilisce l'ammissione alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti, senza prevedere la sospensione del giudizio riguardo a una o più insufficienze, ovvero di un numero di assenze superiore a quelle previste dal DPR 122/2009, nel caso siano comunque presenti elementi di valutazione : "Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento";

- la non ammissione alla classe successiva è possibile solamente "nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva";
- "sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti", quindi non saranno ammessi alla classe successiva studenti che presentano una valutazione insufficiente nel comportamento.

<u>Piano di apprendimento individualizzato</u> (PAI) , destinato ai singoli studenti con carenze disciplinari

Tale **Piano di Apprendimento Individualizzato** (art. 6 commi 1,3,4,5 OM 11) va predisposto dal consiglio di classe o dei docenti contitolari di classe **per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze** o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (ciò ai sensi dell'art. 2/2 del D.lgs. 62/2017).

Nel Piano, che va allegato al documento di valutazione finale, per ciascuna disciplina insufficiente, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva.

Il Piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l'intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).

Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), destinato a tutta la classe

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM 11) va predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all'inizio dell'anno scolastico. I docenti del consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del piano di integrazione degli apprendimenti.

I docenti delle singole discipline, dunque, individuano eventuali attività didattiche non svolte ed elaborano una nuova progettazione e poi il consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli apprendimenti (Il Piano, in definitiva, comprende le diverse discipline o meglio le attività didattiche non svolte nell'ambito delle varie discipline e i correlati obiettivi di apprendimento).

Le attività, da svolgersi nell'ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l'intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).

Tale Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell'alunno va trasmesso alla nuova istituzione scolastica.

Comportamento

La valutazione del comportamento deve tener conto, in generale, dell'insieme dei comportamenti degli studenti, scaturire da un giudizio complessivo sulla loro maturazione e crescita civile e culturale nel corso dell'intero anno scolastico, evidenziare e considerare i progressi e i miglioramenti realizzati. In particolare:

- dei livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento agli obiettivi educativi e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- della capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica;
- della consapevolezza dei propri doveri;
- della capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all'interno della comunità scolastica, nel riconoscimento e nel rispetto di tutti gli altri.

Il voto di condotta è attribuito dall'intero Consiglio di Classe in base ai criteri sopraindicati e attraverso l' utilizzo dell'allegata scheda di valutazione. In caso di proposta di voto di condotta inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe, ai sensi della normativa vigente, esaminerà attentamente tutti gli elementi a disposizione prima di procedere a una delibera definitiva, soprattutto se i risultati finali nelle discipline di studio non sono tali da compromettere la preparazione complessiva dell'alunno.

SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL "VOTO DI COMPORTAMENTO"

Tabella di valutazione del comportamento

(Legenda: il primo indicatore di ogni fascia di voto caratterizza sinteticamente il comportamento dello studente; possono ricorrere uno o più indicatori successivi della fascia di voto)

Voto 10/10

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme.

Relazione costruttiva e collaborativa con tutte le componenti della scuola.

Frequenza assidua; rispetto della puntualità e delle consegne.

Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e all'attività didattica.

Voto 9/10

Comportamento corretto responsabile e rispettoso delle norme.

Interesse attenzione e partecipazione buone.

Frequenza costante, buona puntualità, rispetto delle consegne.

Partecipazione attenta e sostanzialmente collaborativa.

Voto 8/10

Comportamento complessivamente corretto e rispettoso delle norme.

Interesse, attenzione e puntualità discreti; rispetto delle consegne; frequenza regolare.

Partecipazione nel complesso costante anche se non sempre attiva.

Voto 7/10

Comportamento complessivamente non corretto e poco rispettoso delle norme (presenza di note o evidenze significative e/o sanzioni disciplinari).

Interesse e attenzione con elementi di discontinuità.

Atteggiamento non del tutto collaborativo con le diverse componenti della scuola.

Rispetto degli impegni e della puntualità (assenze, ritardi ecc.) non del tutto adeguati.

Voto 6/10

Comportamenti non corretti e non rispettosi delle norme che regolano la vita dell'istituto gravi e reiterati (presenza di più sanzioni disciplinari).

Interesse e attenzione scarsi e discontinui, partecipazione passiva, scarso rispetto della puntualità e della frequenza.

Superficiale consapevolezza del proprio dovere e dei propri impegni.

Voto 5/10

Presenza di comportamenti di particolare gravità, sanzionati in base al regolamento di disciplina in vigore nell'istituto per i casi di gravi infrazioni, con la permanenza di una condotta che non garantisca un concreto mutamento del rapporto dello studente con la comunità scolastica.

L'attribuzione del 5 in comportamento comporta la non amissione alla classe successiva.

Credito scolastico

In base alle Ordinanze 10 e 11 richiamate,

- per le classi quinte, "il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta".
- per le classi terze e quarte, considerando che l'ammissione sarà consentita anche in presenza di valutazioni insufficienti, "nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti." I criteri per l'integrazione del credito scolastico assegnato nell'a.s. 2019/20 saranno oggetto di specifica delibera del Collegio nell'a.s. 2020/21.

Nell'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe tiene conto di quanto stabilito nelle Ordinanze 10 e 11 e, all'interno della banda di oscillazione prevista dalla media dei voti, assegna il punteggio secondo i seguenti criteri:

- a) in presenza di una media dei voti pari o superiore a 0,5, viene assegnato il massimo punteggio della fascia in presenza di almeno due indicatori su quattro:
 - a.1. impegno nello studio
 - a.2. frequenza regolare
 - a.3. partecipazione ad attività extracurriculari interne certificate dalla scuola, ovvero attività individuali extracurriculari esterne, purché continuative, certificate da enti e considerate valide dal C.d.C. (credito formativo)
 - a.4. esito positivo delle attività di Pcto
- b) in presenza di una media dei voti inferiore a 0,5, viene assegnato il massimo punteggio della fascia in presenza di tre indicatori su quattro:
 - b.1. impegno nello studio
 - b.2. frequenza regolare
 - b.3. partecipazione ad attività extracurriculari interne certificate dalla scuola ovvero attività individuali extracurriculari esterne, purché continuative, certificate da enti e considerate valide dal C.d.C. (credito formativo)
 - b.4. esito positivo delle attività di Pcto

- > per gli studenti promossi con il piano di apprendimento individualizzato per la presenza di insufficienze,
 - 1. in caso di due o più insufficienze, o di una insufficienza grave, viene assegnato sempre il minimo della fascia;
 - 2. in caso di una sola insufficienza non grave, l'assegnazione del credito avviene equiparando la situazione ai promossi senza insufficienze solo se viene deliberato all'unanimità.
- ➤ per gli studenti promossi con il piano di apprendimento individualizzato per la presenza di insufficienze e con una media inferiore a 6, si attribuiranno 6 punti di credito (OM 11, art.4 c. 4).